



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Al Direttore Generale di Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova S.p.A., Dott. Bruno
Chiari
autobspd@autobspd.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Verona
ordine.verona@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2206937 - Numero di riferimento: G0021/2018: accordo quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in cantiere per lavori di manutenzione in presenza di traffico (D.Lgs. 81/2008).*

Egregio Direttore,

in riferimento al bando di gara in oggetto, come certamente saprà, il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 (*"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."*), in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica.

Sulla base delle modifiche introdotte dal d.lgs. 19/04/2017 n.56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*) e, nello specifico, dall'art.14 comma 1 lett. c, **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri"** (D.M. 17 giugno 2016) **per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara** negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Peraltro si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

- per motivi di trasparenza e correttezza è **obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Quanto poi alla portata delle Linee Guida ANAC "non vincolanti", risulta opportuno precisare quanto segue. Il Consiglio Di Stato (Commissione Speciale – parere 2 agosto 2016 n. 1767) ha specificato che *"In relazione al comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, questa Commissione speciale rileva che, se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa"* (punto 5.3).

Dunque, a prescindere dalla questione relativa alla vincolatività delle summenzionate Linee guida ANAC, ogniqualvolta l'amministrazione decida di assumere una decisione difforme rispetto al contenuto delle medesime, essa è obbligata ad esternarne le ragioni attraverso una esplicita motivazione a pena di illegittimità del provvedimento assunto.

Orbene, dai documenti in nostro possesso relativi al bando in oggetto, pubblicato dalla Vs. Amministrazione, si evince che le **modalità di calcolo** utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

A quanto sopra si aggiunga che il ricorso allo strumento dell'accordo quadro appare inadeguato rispetto al caso di specie alla luce, in particolare, del consistente importo posto a base d'asta, che svincola i principi sottesi alla concorrenza per il mercato sotto il profilo della massima partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Come noto la giurisprudenza (Cons. St., sez. V – sentenza 26 giugno 2017 n. 3110) ha statuito l'illegittimità di bandi di gara che, al pari di quello in esame, per le consistenti dimensioni economiche *dovevano indurre al frazionamento in più lotti per non restringere irrazionalmente la partecipazione alla gare degli operatori del settore, in danno dei principi di concorrenza (e favor participationis), buon andamento dell'amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità (cfr. Cons. Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1038)*. La tutela dei principi da ultimo citati rappresenta un limite all'esercizio dell'apprezzamento discrezionale della p.a. Si consideri, inoltre, che l'accorpamento dei servizi appare violare l'obbligo (in quanto normativamente imposto) di articolare gli appalti in lotti funzionali proprio a tutela della concorrenza per il mercato.


L'accordo quadro, infine, in quanto strumento collegato ad appalti seriali o dal contenuto standardizzato non appare conformarsi alle caratteristiche proprie dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura.

Pertanto, qualora quanto sopra fosse confermato, La pregheremmo di sospendere la gara in corso al fine di correggere la predetta anomalia, che renderebbe illegittima la procedura di gara.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.